

## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

N. 202/2019-2020 REGISTRO RECLAMI.N. 0197/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa - Presidente

Paolo Del Vecchio - Componente relatore (teleconferenza)

Fabio Di Cagno – Componente

Franco Di Mario – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

## **DECISIONE**

sul preavviso di reclamo al numero di registro 202 del 2020 proposto dalla società F.C. FRANCAVILLA 1931 in data 30.1.2020, rappresentata e difesa dal suo Presidente:

per la riforma della decisione Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 88 del 29 gennaio 2020, in relazione alla gara FRANCAVILLA-TEAM ALTAMURA del 26.1.2020;

Visto il preavviso di reclamo con richiesta di copia atti del 30.1.2020;

Vista la nota del 31.1.2020 (con ricevuta di avvenuta consegna via PEC del 31.1.2020 ore 14.35) con la quale la Segreteria di questa Corte trasmetteva copia degli atti richiesti pervenuti dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale;

Considerato che la segreteria di questa Corte nella medesima nota del 31.1.20202 faceva presente alla società che a norma dell'art. 71, comma 5, del Codice di giustizia sportiva i motivi del reclamo dovevano pervenire entro il termine perentorio di 5

giorni successivi alla data di ricezione della nota (che, come detto sopra, è stata inviata

e consegnata al Francavilla il 31.1.2020);

Ritenuto che detti motivi non sono mai pervenuti, né nel termine prescritto, né alla

data dell'odierna riunione e che l'art. 71, comma 3, del CGS prescrive che "In caso

di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva d'appello non

è tenuta a pronunciare";

Ritenuto, altresì, che in ogni caso questa Corte debba comunque pronunciarsi per lo

meno con una declaratoria di irricevibilità nell'ambito di una più generale

inammissibilità del reclamo stesso

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente

pronunciando, sul reclamo n. 202 proposto dalla società F.C. FRANCAVILLA 1931

è dichiarato inammissibile.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica

certificata.

L'ESTENSORE

f to

Paolo Del Vecchio

IL PRESIDENTE

f.to

Italo Pappa

Depositato il 20 febbraio 2020

**IL SEGRETARIO** 

f to

Fabio Pesce